



CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
CONSEIL DE LA VALLEE
AFFARI LEGISLATIVI, STUDI E DOCUMENTAZIONE
AFFAIRES LEGISLATIVES, DES ETUDES ET DE LA DOCUMENTATION

INFOLEG

**SEGNALAZIONI SULL'ATTIVITÀ NORMATIVA
REGIONALE, STATALE E COMUNITARIA**

COMMUNICATIONS SUR L'ACTIVITE NORMATIVE
REGIONALE, NATIONALE ET COMMUNAUTAIRE

N. 182

1/2014

Infoleg n.1

A cura di ANNY FONTANAZZI

Il mensile INFOLEG (informazione legislativa) è uno strumento di segnalazione dell'attività normativa degli organi regionali, statali e comunitari.

Nella Parte I "Legislazione", suddivisa in cinque settori (affari istituzionali, affari generali, assetto del territorio, sviluppo economico e servizi sociali), sono riportati gli estremi:

- di tutte le leggi e regolamenti e dei progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta;*
- di leggi delle altre Regioni;*
- di atti normativi ed amministrativi statali;*
- di progetti di legge statali;*
- di atti comunitari e di proposte di atti comunitari.*

Nella Parte II "Giurisprudenza" sono citate le principali sentenze degli organi giurisdizionali statali e comunitari.

Nella Parte III "Dottrina" sono indicati i titoli degli articoli di maggiore interesse pubblicati su riviste giuridiche in dotazione della struttura Affari Legislativi.

Nella Parte IV “Segnalazioni” vengono riportati, infine, alcuni tra gli atti di maggiore rilevanza.

Le eventuali richieste di consultazione e di copia degli atti citati nella seconda e terza parte di questa pubblicazione possono essere rivolte alla struttura

Affari Legislativi, Studi e Documentazione

via Piave, n. 1 - 11100 Aosta

E-Mail: infoleg@consiglio.regione.vda.it

Tel. 0165 526162

Fax 0165 526262

Le mensuel INFOLEG (information législative) est un instrument de communication de l'activité normative des organes régionaux, nationaux et communautaires.

La première partie "Législation", subdivisée en cinq secteurs (affaires institutionnelles, affaires générales, aménagement du territoire, développement économique et services sociaux), contient les données concernant:

- *toutes les lois, les règlements, les projets de lois et de règlements de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste;*
- *les lois des autres Régions;*
- *les actes normatifs et administratifs nationaux;*
- *les projets de lois nationaux;*
- *les actes communautaires et les propositions d'actes communautaires.*

La deuxième partie "Jurisprudence" concerne les principales sentences des organes juridictionnels nationaux et communautaires.

La troisième partie "Doctrine" présente les titres des articles les plus intéressants parus dans les publications en dotation à la Direction des Affaires Législatives.

La quatrième partie "Segnalazioni" propose quelques uns des actes les plus importants.

Pour toutes demandes de consultation et de copie des actes cités dans la deuxième et troisième partie de la présente publication, vous pouvez vous adresser à la structure

Affaires Législatives, des Etudes et de la Documentation

1, rue Piave - 11100 Aoste

E-Mail: infoleg@consiglio.regione.vda.it

Tél. 0165 526162

Fax 0165 526262

PARTE I

LEGISLAZIONE

AFFARI ISTITUZIONALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Molise

L.R. 20 dicembre 2013, n. 25

NORME URGENTI PER L'ULTERIORE RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA.

B.U. n. 35 del 31 dicembre 2013

<http://www.regione.molise.it/web/crm/lr.nsf/0/AD42781526273BC5C1257C55003270AE?OpenDocument>

Sardegna

L.R. 9 gennaio 2014, n. 2

RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI STATUTARI DELLA REGIONE.

B.U. n. 3 del 16 gennaio 2014

<http://www.consregsardegna.it/XIVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2014-02.asp>

Sicilia

L.R. 4 gennaio 2014, n. 1

MISURE IN MATERIA DI CONTROLLO, TRASPARENZA E CONTENIMENTO DELLA SPESA RELATIVA AI COSTI DELLA POLITICA.

Gazz. Uff. n. 3 del 17 gennaio 2014, S.O. n. 2.

L.R. 15 gennaio 2014, n. 4

NORME IN MATERIA DI INELEGGIBILITÀ DEI DEPUTATI REGIONALI E DI INCOMPATIBILITÀ CON LA CARICA DI DEPUTATO REGIONALE E DI

COMPONENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.

Gazz. Uff. n. 4 del 24 gennaio 2014, S.O. n. 3.

Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta

P.L. n. 14 presentata il 23 gennaio 2014

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI COMUNALI.

Bertschy Luigi Giovanni, Fabbri Nello, Gerandin Elso Renzo Giovanni, Grosjean Vincenzo, Nogara Alessandro, Rosset Andrea, Vierin Laurent

Atti normativi ed amministrativi statali

Presidente della Repubblica

Decreto 18 novembre 2013, n. 152

REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 OTTOBRE 2012, N. 193, CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DEL

**REGOLAMENTO (UE) N. 211 DEL 16 FEBBRAIO 2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO, RIGUARDANTE L'INIZIATIVA DEI CITTADINI.**

GU n. 2 del 3 gennaio 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-03&atto.codiceRedazionale=13G00193&elenco30giorni=false

AFFARI GENERALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Emilia-Romagna

L.R. 30 gennaio 2014, n. 1

DISPOSIZIONI IN ORDINE AL CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA REGIONALE PER LOCAZIONI PASSIVE.

B.U. n. 28 del 30 gennaio 2014

<http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;1>

Atti normativi ed amministrativi statali

DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2014, n. 4

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI EMERSIONE E RIENTRO DI CAPITALI DETENUTI ALL'ESTERO, NONCHE' ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA E DI RINVIO DI TERMINI RELATIVI AD ADEMPIMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI.

GU n. 23 del 29 gennaio 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-29&atto.codiceRedazionale=14G00011&elenco30giorni=false

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147

RIPUBBLICAZIONE DEL TESTO DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147, RECANTE: «DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2014).», CORREDATO DELLE RELATIVE NOTE. (LEGGE PUBBLICATA NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 87 ALLA GAZZETTA UFFICIALE N. 302 DEL 27 DICEMBRE 2013).

GU n. 9 del 13 gennaio 2014, n. 4

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-13&atto.codiceRedazionale=14A00107&elenco30giorni=false

LEGGE 29 gennaio 2014, n. 5

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 NOVEMBRE 2013, N. 133, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI L'IMU, L'ALIENAZIONE DI IMMOBILI PUBBLICI E LA BANCA D'ITALIA.

GU n. 23 del 29 gennaio 2014, n. 9

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-29&atto.codiceRedazionale=14G00012&elenco30giorni=false

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 novembre 2013, n. 133

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 30 NOVEMBRE 2013, N. 133, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 29 GENNAIO 2014, N. 5, RECANTE: «DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI L'IMU, L'ALIENAZIONE DI IMMOBILI PUBBLICI E LA BANCA D'ITALIA.».

GU n. 23 del 29 gennaio 2014, n. 9

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-29&atto.codiceRedazionale=14A00645&elenco30giorni=false

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 30 ottobre 2013

RIDUZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER L'ANNO 2013 DELLE PROVINCE E DEI COMUNI CON

**POPOLAZIONE SUPERIORE A 1.000 ABITANTI, IN ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 1, COMMA 122, DELLA LEGGE 13 DICEMBRE 2010, N. 220.**

GU n. 14 del 18 gennaio 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-18&atto.codiceRedazionale=14A00249&elenco30giorni=false

ASSETTO DEL TERRITORIO

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Abruzzo

L.R. 18 dicembre 2013, n. 48

**DISCIPLINA DELLE FATTORIE DIDATTICHE, AGRINIDO, AGRIASILO E
AGRITATA.**

B.U. n. 127 del 27 dicembre 2013

http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2013/lr13048/Intero.asp

L.R. 4 gennaio 2014, n. 2

**MISURE URGENTI PER LA RIDUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO.
ISTITUZIONE COMMISSIONI TERRITORIALI PER LA GRADUAZIONE DEGLI**

SFRATTI.

B.U. n. 3 del 10 gennaio 2014, n. 3

http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2014/lr14002/Intero.asp

L.R. 4 gennaio 2014, n. 3

LEGGE ORGANICA IN MATERIA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE FORESTE, DEI PASCOLI E DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA REGIONE ABRUZZO.

B.U. n. 3 del 10 gennaio 2014, n. 3

http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2014/lr14003/Intero.asp

Campania

L.R. 24 gennaio 2014, n. 5

RIORDINO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI IN CAMPANIA.

B.U. n. 7 del 27 gennaio 2014

http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVigenti_2005.pdf

Atti normativi ed amministrativi statali

LEGGE 7 gennaio 2014, n. 1 (Raccolta 2014)

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITA' ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI.

GU n. 11 del 15 gennaio 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-15&atto.codiceRedazionale=14G00003&elenco30giorni=false

Consiglio dei Ministri

DELIBERA 10 gennaio 2014

DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEL SIGNIFICATIVO INCREMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO CHE DAL 19 APRILE 2013 INTERESSA IL VERSANTE NORD-OCCIDENTALE DEL MONT DE LA SAXE, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COURMAYEUR, NELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA.

GU n. 15 del 20 gennaio 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-20&atto.codiceRedazionale=14A00251&elenco30giorni=false

SVILUPPO ECONOMICO

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Calabria

L.R. 13 gennaio 2014, n. 1

**INDIRIZZI VOLTI A FAVORIRE IL SUPERAMENTO DEL PRECARIATO DI CUI AL
D.L. 31 AGOSTO 2013, N. 101 CONVERTITO IN LEGGE 30 OTTOBRE 2013, N.
125.**

B.U. n. 1 del 2 gennaio 2014

http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/testicoordinati/LR_01_2014.pdf

Campania

L.R. 9 gennaio 2014, n. 1

NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE.

B.U. n. 2 del 10 gennaio 2014

http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVigenti_2001.pdf

Sicilia

L.R. 30 dicembre 2013, n. 24

**NORME PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE
DELL'INFORMAZIONE LOCALE.**

Gazz. Uff. n. 2 del 10 gennaio 2014, S.O. n. 1.

SERVIZI SOCIALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Abruzzo

L.R. 4 gennaio 2014, n. 4

**MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI FARMACI E DEI PREPARATI GALENICI
MAGISTRALI A BASE DI CANNABINOIDI PER FINALITÀ TERAPEUTICHE.**

B.U. n. 3 del 10 gennaio 2014

http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2014/lr14004/Intero.asp

L.R. 4 gennaio 2014, n. 5

**INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ DI
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E PARTENARIATO INTERNAZIONALE.**

B.U. n. 3 del 10 gennaio 2014

http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2014/lr14005/Intero.asp

Calabria

L.R. 18 dicembre 2013, n. 53

DISCIPLINA DEL SISTEMA REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE.

B.U. n. 24 del 16 dicembre 2013, n. 24, S.S. 27 dicembre 2013, n. 6.

http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/testicoordinati/LR_53_13%28TC%29.pdf

Liguria

L.R. 24 dicembre 2013, n. 43

ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER I SERVIZI EDUCATIVI E DEL LAVORO (ARSEL LIGURIA).

B.U. n. 1 del 2 gennaio 2014

https://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2013-12-24:43&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

Atti normativi ed amministrativi statali

DECRETO-LEGGE 23 gennaio 2014, n. 3

DISPOSIZIONI TEMPORANEE E URGENTI IN MATERIA DI PROROGA DEGLI AUTOMATISMI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA.

GU n. 18 del 23 gennaio 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-23&atto.codiceRedazionale=14G00007&elenco30giorni=false

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

DECRETO 15 ottobre 2013

DEFINIZIONE DELLE LINEE GENERALI DI INDIRIZZO DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE UNIVERSITA', PER IL TRIENNIO 2013/2015. (DECRETO N. 827).

GU n. 7 del 10 gennaio 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-10&atto.codiceRedazionale=14A00038&elenco30giorni=false

PARTE II

GIURISPRUDENZA

Corte Costituzionale

RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 3 dicembre 2013, n. 12

Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 3 dicembre 2013 (**della Regione Autonoma della Valle d'Aosta**) . Bilancio e contabilita' pubblica - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 settembre 2013 - Determinazione dell'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione di tributi erariali di ciascuna regione a statuto speciale per l'anno 2013 - Previsione che l'accantonamento in questione e' effettuato, per l'anno 2013, sulla base degli importi di cui alla Tabella 1 del decreto impugnato, in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE - Previsione che per l'anno 2013 gli obiettivi del patto di

stabilita' interno di ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma sono rideterminati tenendo conto degli importi di cui al comma 1 - Previsione che quanto stabilito dai commi 1 e 2 opera fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 - Ricorso per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni sollevato dalla Regione Valle d'Aosta - Denunciata illegittimita' derivata del decreto impugnato per illegittimita' costituzionale delle norme (gia' impugate con ricorsi in via principale) di cui il decreto stesso costituisce attuazione - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione per l'unilateralita' dell'adozione del meccanismo di accantonamento - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria della Regione. - Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 settembre 2013. - Costituzione, artt. 3, 117, comma terzo, e 119; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma 1, lett. a), 3, comma 1, lett. f), 4, 12, 48-bis e 50; legge 26 novembre 1981, n. 690, artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

G.U. Corte Costituzionale n. 2 dell'8 gennaio 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-08&atto.codiceRedazionale=13C00404

RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 16 dicembre 2013, n. 13

Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 16 dicembre 2013 (della Provincia autonoma di Bolzano). Finanza pubblica - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante il riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'art. 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012 tra le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano - Determinazione dell'accantonamento a valere sulle quote

di compartecipazione ai tributi erariali e rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilita' interno delle autonomie speciali, per l'anno 2013 - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata illegittimita' derivata per illegittimita' costituzionale dell'art. 16, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 95 del 2012 (gia' oggetto di impugnativa da parte della Provincia con il ricorso n. 149/12) - Contrasto con il quadro statutario in materia finanziaria, con lesione, in particolare, dell'autonomia finanziaria e del sistema di finanziamento delle autonomie - Alterazione delle competenze provinciali in materia, modificabili solo mediante procedure rinforzate - Violazione del principio consensuale che regola i rapporti tra lo Stato e le autonomie speciali - Lesione delle prerogative provinciali in punto di conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarieta' sociale - Violazione del principio di delimitazione temporale, a fronte dell'imposizione di misure di contenimento finanziario a tempo sostanzialmente indeterminato - Violazione del principio di leale collaborazione, anche in riferimento al principio di ragionevolezza, dato, in particolare, il criterio preso a riferimento per la ripartizione del contributo, basato sui dati SIOPE, che privilegia le amministrazioni con maggiore spesa indiretta, rispetto a quelle con maggiore spesa diretta. - Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 settembre 2013. - Costituzione, artt. 3, 5 e 120; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, Titolo VI, in particolare, artt. 75, 79, 103, 104 e 107; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 10, comma 2; legge 5 maggio 2009, n. 42, art. 27, comma 2; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi da 106 a 126.

G.U. Corte Costituzionale n. 3 del 15 gennaio 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-15&atto.codiceRedazionale=013C0416

RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 18 dicembre 2013, n. 14

Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 18 dicembre 2013 (della Regione Siciliana). Bilancio e contabilità pubblica - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 settembre 2013 - Determinazione dell'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione di tributi erariali di ciascuna regione a statuto speciale per l'anno 2013 - Previsione che l'accantonamento in questione è effettuato, per l'anno 2013, sulla base degli importi di cui alla Tabella 1 del decreto impugnato, in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE - Previsione che per l'anno 2013 gli obiettivi del patto di stabilità interno di ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma sono rideterminati tenendo conto degli importi di cui al comma 1 - Previsione che quanto stabilito dai commi 1 e 2 opera fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 - Ricorso per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni sollevato dalla Regione Siciliana - Denunciata illegittimità derivata del decreto impugnato per illegittimità costituzionale delle norme (già impugate con ricorsi in via principale) di cui il decreto stesso costituisce attuazione - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione per l'unilateralità dell'adozione del meccanismo di accantonamento - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria della Regione. Istanza di sospensione. - Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 settembre 2013. - Statuto della Regione Siciliana, artt. 36 e 43; decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, in particolare art. 2.

G.U. Corte Costituzionale n. 4 del 22 gennaio 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-22&atto.codiceRedazionale=13C00422

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 dicembre 2013, n. 102

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 18 dicembre 2013 (della Regione Campania). Beni culturali - Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali - Previsione che i comuni, sentito il soprintendente, individuano i locali nei quali si svolgono attivita' di artigianato tradizionale e altre attivita' commerciali tradizionali, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della liberta' di iniziativa economica - Ricorso della Regione Campania - Denunciata rispondenza della previsione censurata a finalita' di promozione e salvaguardia delle attivita' artigianali e del commercio - Invasione della competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di artigianato e di commercio - Violazione, in subordine, della potesta' legislativa regionale nella materia concorrente della valorizzazione dei beni culturali - Violazione del principio di leale collaborazione. - Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, art. 2-bis, che modifica l'art. 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiungendo ad esso un comma 1-bis e sostituendone la rubrica. - Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 118. Beni culturali - Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali - Previsione che le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare le attivita' commerciali e artigianali, (anche) in forma ambulante o su posteggio, non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione di aree di valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, nonche' delle aree ad esse "contermini" - Ricorso della Regione Campania - Denunciata invasione della competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di artigianato e di

commercio - Violazione della potestà legislativa regionale nella materia concorrente della valorizzazione dei beni culturali - Violazione del principio di leale collaborazione. - Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, art. 4-bis, che modifica l'art. 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiungendo ad esso un (altro) comma 1-bis. - Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 118.

G.U. Corte Costituzionale n. 4 del 22 gennaio 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-22&atto.codiceRedazionale=13C00420

SENTENZA 4 dicembre 2013- 13 gennaio 2014, n. 1

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. - D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), artt. 4, comma 2, 59 e 83, comma 1, n. 5, e comma 2, nel testo in vigore con le modificazioni apportate dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica); decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), artt. 14, comma 1, e 17, commi 2 e 4, nel testo in vigore con le modificazioni apportate dalla legge n. 270 del 2005.

G.U. Corte Costituzionale n. 3 del 15 gennaio 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-15&atto.codiceRedazionale=T-140001

SENTENZA 15 - 23 gennaio 2014, n. 7

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti per il contenimento della spesa in materia di pubblico impiego. - Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), artt. 9, commi 1, 2 e 21, e 12, commi 7 e 10, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

G.U. Corte Costituzionale n. 5 del 29 gennaio 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-29&atto.codiceRedazionale=T-140007

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, sentenza 7 gennaio 2014, n. 12 (sul potere di autotutela della P.A.).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2009/200907625/Provvedimenti/201400012_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, sentenza 15 gennaio 2014, n. 123 (sulle dichiarazioni sostitutive nelle gare di appalto).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2013/201307508/Provvedimenti/201400123_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, sentenza 16 gennaio 2014, n. 142 (sull'appalto-concorso e responsabilità precontrattuale della P.A.).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2009/200910201/Provvedimenti/201400142_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 17 gennaio 2014, n. 162 (sulla verifica delle offerte anomale).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2013/201302789/Provvedimenti/201400162_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 17 gennaio 2014, n. 178 (sulla necessità o meno per le Regioni, prima di bandire un concorso a copertura dei posti vacanti, di reperire le necessarie risorse umane da altre PP.AA. attraverso la mobilità volontaria).

<http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201203472/Provvedimenti/201400178> 11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 17 gennaio 2014, n. 202 (sulle condizioni che devono sussistere perché si possa ritenere violata la regola dell'anonimato nei pubblici concorsi).

<http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2001/200105752/Provvedimenti/201400202> 11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, sentenza 20 gennaio 2014, n. 264 (sul termine per l'impugnazione del permesso di costruire).

<http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2006/200602926/Provvedimenti/201400264> 11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, sentenza 22 gennaio 2014, n. 294 (sulla nozione di "avvalimento di garanzia" e sui presupposti necessari affinché esso sia ammissibile nelle gare di appalto).

<http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2013/201303448/Provvedimenti/201400294> 11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, sentenza 23 gennaio 2014, n. 348 e SEZ. V sentenza 22 gennaio 2014, n. 330 (sulla indicazione degli oneri di sicurezza nelle offerte).

<http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2013/201304499/Provvedimenti/201400348> 11.X
ML

<http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2013/201303548/Provvedimenti/201400330> 11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 27 gennaio 2014, n. 412 - n.413 (l'avvalimento nelle gare di appalto).

<http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2013/201303293/Provvedimenti/201400412> 11.X
ML

<http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2013/201303450/Provvedimenti/201400413> 11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, sentenza 27 gennaio 2014, n. 355 (sulla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2008/200800697/Provvedimenti/201400355_11.XML

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, SEZ. II, sentenza 7 gennaio 2014 (sul diritto dei genitori di iscrivere all'anagrafe i figli con il cognome della madre).

PARTE III

DOTTRINA

Associazione dei Costituzionalisti

SPINGERSI DOVE NEPPURE ALLE PIÙ AVANZATE ACQUISIZIONI TECNICO-MEDICHE È CONSENTITO: LA SFIDA DEL DIRITTO ALL'EPOCA DELLA RIVOLUZIONE BIOLOGICA.

Stefano Agosta

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/1_2014_Agosta.pdf

LA CORTE COSTITUZIONALE E IL RINVIO PREGIUDIZIALE NEI GIUDIZI IN VIA INCIDENTALI: IL DIRITTO COSTITUZIONALE (PROCESSUALE) SI PIEGA AL DIALOGO TRA LE CORTI?

Matteo Losana

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/1_2014_Losana.pdf

LIBERTÀ E COPYRIGHT NELLA COSTITUZIONE E NEL DIRITTO DELL'UNIONE.

Giovanna De Minico

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/1_2014_De%20Minico.pdf

PAREGGIO DI BILANCIO E STATO COSTITUZIONALE.

Andrea Morrone

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/1_2014_Morrone.pdf

L'INCERTA SORTE DELL'AUTONOMIA PARLAMENTARE.

Mario Midiri

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/1_2014_Midiri.pdf

L'ENTE REGIONALE FRA MITOLOGIA FEDERALE E REALTÀ COSTITUZIONALE.

Gino Scaccia

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/1_2014_Scaccia.pdf

Federalismi.it

N. 1-2/2014

IL METODO DELLE RIFORME COSTITUZIONALI: NON È SOLO QUESTIONE DI FORMA.

Felice Giuffrè

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=23929&dpath=document&dfile=07012014234802.pdf&content=Il+metodo+delle+riforme+costituzionali:+non+%C3%A8+solo+questione+di+forma.+--+stato+--+dottrina+--+>

INTERVENTI AL SEMINARIO DI FEDERALISMI DEL 13 DICEMBRE 2013 'IL DDL DELRIO E IL GOVERNO DELL'AREA VASTA'.

Autori vari

http://www.federalismi.it/AppMostraDoc.cfm?Artid=23934&content=Interventi+al+Seminario+di+federalismi+del+13+dicembre+2013+%27Il+Ddl+Delrio+e+il+governo+dell%27area+vasta%27&content_author=#.UwsFYs58D0w

LA RIFORMA ELETTORALE ALLA LUCE DELLA SENT. 1/2014.

Beniamino Caravita

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=24022&dpath=document&dfile=17012014190345.pdf&content=La+riforma+elettorale+alla+luce+della+sent.+1/2014+--+stato+--+dottrina+--+>

LA CORTE DICHIARA INCOSTITUZIONALE IL PREMIO DI MAGGIORANZA E IL VOTO DI LISTA E INTRODUCE UN SISTEMA ELETTORALE PROPORZIONALE PURO FONDATA SU UNA PREFERENZA.

Renzo Dickmann

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=24020&dpath=document&dfile=17012014103127.pdf&content=La+Corte+dichiara+incostituzionale+il+premio+di+maggioranza+e+il+voto+di+lista+e+introduce+un+sistema+elettorale+proporzionale+puro+fondato+su+una+preferenza+-+stato+-+dottrina+-+>

VERSO LA "RIFORMA BOLDRINI": PROCESSI DI SCRITTURA DEL DIRITTO PARLAMENTARE E RUOLO DELLA COMPARAZIONE.

Renato Ibrido

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=24027&dpath=document&dfile=21012014142545.pdf&content=Verso+la+%E2%80%9C riforma+Boldrini%E2%80%9D:+processi+di+scrittura+del+diritto+parlamentare+e+ruolo+della+comparazione+-+stato+-+dottrina+-+>

SERVIZIO STUDI DEL SENATO:

DOSSIER: - A.S. N. 1061 "ISTITUZIONE DEL MARCHIO «ITALIAN QUALITY» PER IL RILANCIO DEL COMMERCIO ESTERO E LA TUTELA DEI PRODOTTI ITALIANI".

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/526/Dossier_100.pdf

SCHEDA DI LETTURA: - IL CONSIGLIO EUROPEO DEL 19 E 20 DICEMBRE 2013 E I FUTURI ADEMPIMENTI IN TEMA DI DIFESA COMUNE.

[http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/522/Scheda di lettura 86 Conclusioni Consiglio europeo dicembre su sicurezza e difesa.pdf](http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/522/Scheda_di_lettura_86_Conclusioni_Consiglio_europeo_dicembre_su_sicurezza_e_difesa.pdf)

DOSSIER: - MISURE SULL'IMPRENDITORIA GIOVANILE IN AGRICOLTURA (AA.SS. NN. 287 E 751)

[http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/519/Dossier_097_VERSIONE INTERNET_.pdf](http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/519/Dossier_097_VER_SIONE_INTERNET_.pdf)

SCHEDA DI LETTURA: - PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA CLONAZIONE DI ANIMALI DELLE SPECIE BOVINA, SUINA E OVINA, CAPRINA ED EQUINA ALLEVATI E FATTI RIPRODURRE A FINI AGRICOLI - COM (2013) 892 DEF.

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO RELATIVA ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO DI PRODOTTI ALIMENTARI OTTENUTI DA CLONI ANIMALI - COM (2013) 893 DEF.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO AI NUOVI PRODOTTI ALIMENTARI - COM (2013) 894 DEF.

[http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/514/Scheda di lettura COM 2013 892-893-894.pdf](http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/514/Scheda_di_lettura_COM_2013_892-893-894.pdf)

**NOTA BREVE: - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E RAPPRESENTANZA DI
GENERE.**

<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00746898.pdf>

PARTE IV
SEGNALAZIONI

Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 16 gennaio 2014

La Conferenza Stato-Regioni, convocata e presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha esaminato e discusso i seguenti punti all'ordine del giorno, con gli esiti indicati:

Approvazione del verbale della seduta del 19 dicembre 2013.

APPROVATO

1) Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2010/32/UE, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.

PARERE RESO

2) Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici".

PARERE RESO

3) Parere sullo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della

direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro.

PARERE RESO

4) Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2012/26/UE che modifica, per quanto riguarda la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE, relativa a un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano: disposizioni modificative al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

PARERE RESO

5) Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell' 8 giugno 2011 che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale.

PARERE RESO

6) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante la ripartizione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione. Anno 2014.
SANCITA INTESA

7) Designazione di un rappresentante delle Regioni nel Gruppo di coordinamento dell'Osservatorio sul calcestruzzo e sul calcestruzzo armato.

DESIGNAZIONE ACQUISITA

8) Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

PARERE RESO

9) Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

RINVIO

10) Intesa sulla proposta di riparto dei fondi per lo sviluppo rurale 2014-2020.

SANCITA INTESA



(Testo provvisorio)

*Prof.ssa Maria Elisa D'Amico Ordinario di
Diritto costituzionale Università degli Studi di
Milano
Vice-Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia
Amministrativa*

CAMERA DEI DEPUTATI
Commissione Affari costituzionali Audizione del 13
gennaio 2014

Esame delle proposte di legge C. 3 di iniziativa popolare, C. 35 Cirielli, C. 182 Pisicchio, C. 358 Bersani, C. 551 Francesco Saverio Romano, C. 632 Migliore, C. 718 Lenzi, C. 746 Zampa, C. 747 Zampa, C. 749 Martella, C. 876 Francesco Sanna, C. 894 Bobba, C. 932 Giachetti, C. 998 Giorgia Meloni, C. 1025 Rigoni, C. 1026 Rigoni, C. 1116 Nicoletti, C. 1143 Martella, C. 1401 Vargiu, C. 1452 Burtone, C. 1453 Balduzzi, C. 1514 Vargiu e C. 1657 Toninelli nonché delle petizioni nn. 42, 83 e 99, recanti disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

L'oggetto dell'analisi: il riequilibrio di genere nelle Assemblee parlamentari

I progetti di legge oggetto di questa audizione si prestano, ovviamente, ad essere esaminati sotto molteplici punti di vista, vertendo essi su una materia complessa quale è il sistema di elezione di Camera e Senato.

Nel mio intervento mi è stato chiesto di analizzare uno solo dei profili che vengono in rilievo, alla luce anche del lavoro svolto insieme alle donne che partecipano alla Rete della parità, fondata da Rosanna Oliva che da anni si propone di perseguire l'attuazione del principio di democrazia paritaria a tutti i livelli. Di questa Rete fanno parte alcune studiose, fra cui la sottoscritta e anche parlamentari, fra cui soprattutto Roberta Agostini che ringrazio.

Nelle considerazioni che seguono affronterò la questione relativa al riequilibrio di genere nella composizione delle Assemblee parlamentari, verificando come le proposte di legge all'attenzione del Parlamento si orientino per dare attuazione all'art. 51 Cost., ai sensi del quale la Repubblica deve promuovere *“con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”* nell'accesso alle cariche elettive.

- **Una breve premessa teorica: perché occorrono organi politici “equilibrati”**

Prima di addentrarci nella specifica analisi tecnica delle disposizioni sul riequilibrio di genere presenti nei testi normativi proposti, mi sembra opportuno soffermarmi preliminarmente sulle ragioni di merito costituzionale che stanno alla base di tali scelte. Credo sia importante richiamare l'attenzione sul fatto che non vengono in rilievo solo ragioni di “giustizia”, che attengono alla necessità di garantire uguaglianza di accesso a donne e uomini alle cariche elettive, ma anche motivazioni che riguardano la “efficienza” dell'organo rappresentativo.

È ormai comune affermazione nella giurisprudenza amministrativa – formatasi nello specifico ambito della composizione delle Giunte regionali e degli enti locali – che soltanto l'equilibrata rappresentanza di entrambi i sessi garantisce l'acquisizione *“di tutto quel patrimonio, umano, culturale, sociale, di sensibilità e di professionalità, che assume una articolata e diversificata dimensione in ragione proprio della diversità del genere”*, e che, all'opposto, *“organi squilibrati nella rappresentanza di genere, in altre parole, oltre ad evidenziare un deficit di rappresentanza democratica dell'articolata composizione del tessuto sociale e del corpo elettorale ... risultano anche potenzialmente carenti sul piano della funzionalità, perché sprovvisti dell'apporto collaborativo del genere non adeguatamente rappresentato”* (sent. Tar Lazio n. 6673 del 2011; nello stesso senso si veda anche Tar Lazio, sent. n.

633 del 2013).

Come si vede, si tratta di un problema che attiene alla stessa funzionalità dell'organo rappresentativo e, in ultima analisi, forse anche alla stessa sua legittimazione democratica.

- **I principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale**

Un ulteriore indispensabile elemento di cui tenere conto al fine di valutare compiutamente le specifiche proposte volte a riequilibrare la componente femminile e quella maschile di Camera e Senato è la giurisprudenza della Corte costituzionale formatasi negli anni.

Come noto, infatti, la Corte si è espressa in diverse occasioni sulla conformità a Costituzione delle misure introdotte dal legislatore allo scopo di favorire la partecipazione delle donne alla competizione elettorale e di consentire, indirettamente, un riequilibrio di genere nelle Assemblee elettive.

In un primo momento, il Giudice costituzionale (sent. n. 422 del 1995), muovendo da una impostazione assai rigida, ha ritenuto illegittime tutte le disposizioni miranti a garantire una congrua presenza di donne nelle liste dei candidati presentate dai partiti politici, in quanto in materia elettorale doveva rigidamente applicarsi il solo principio di uguaglianza formale.

Inoltre, la Corte ha ritenuto le norme oggetto del proprio scrutinio illegittime in quanto comportanti la diretta attribuzione di un risultato; ciò in spregio alla stessa *ratio* del principio di uguaglianza sostanziale.

Non mi soffermo a commentare la decisione, essendo ormai fin troppo note le critiche che si possono muovere a quella impostazione. Ad ogni modo, le argomentazioni di quella decisione sono state superate. Con la sentenza n. 49 del 2003 – in un contesto costituzionale in fase di evoluzione¹ - la Corte ha salvato la norma introdotta dalla Regione Valle d'Aosta che richiedeva nelle liste la presenza di candidati di entrambi i sessi, ritenendo di dover anzitutto distinguere tra norme che attribuiscono direttamente un risultato e norme che – come quella scrutinata – si limitano a vincolare le scelte dei

¹ Erano state già approvate le leggi costituzionali nn. 2 e 3 del 2001, che impegnano le Regioni a perseguire l'obiettivo della parità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive. Era invece in corso di approvazione finale la legge costituzionale n. 1 del 2003, che, modificando l'art. 51 Cost., prevedeva un simile impegno anche a carico dello Stato centrale.

partiti politici all'atto della formazione delle liste elettorali. Oltretutto, in questa decisione, al contrario di quanto fatto nella precedente, veniva dato decisivo rilievo alla formulazione in termini neutri della disposizione.

L'ultima tappa della giurisprudenza costituzionale è segnata dalla sentenza n. 4 del 2010, che assume un rilievo centrale anche in vista dell'analisi delle proposte avanzate in questa sede. Oltretutto, la decisione è stata resa in un quadro costituzionale – rinnovato per effetto delle riforme del 2001 e 2003 – analogo a quello nel quale si muoverebbe oggi il legislatore.

Ebbene, la Corte ha in quella occasione dovuto esaminare le questioni di legittimità costituzionale relative alla c.d. *“doppia preferenza di genere”*. Si tratta di un meccanismo completamente diverso rispetto a quelli esaminati in precedenza, che dettavano vincoli in merito alla composizione delle liste dei candidati, e che intervenivano, quindi, nella fase pre-elettorale. La misura introdotta dalla Regione Campania, invece, si proponeva di agire nel momento in cui si svolge la vera e propria competizione elettorale, con prescrizioni riguardanti l'espressione del voto.

All'elettore era infatti consentito esprimere sino a due preferenze, dovendo, però, in questo caso, far ricadere la propria scelta su candidati di genere differente.

Ora, secondo il Giudice costituzionale questo meccanismo non sarebbe affatto lesivo della libertà di voto dell'elettore, incidendo sull'esercizio di quella che è considerata una *‘facoltà aggiuntiva’*. In questo caso, quindi, il legislatore ben può prevedere particolari modalità di espressione della seconda preferenza. Inoltre, la sola conseguenza di una inottemperanza del vincolo imposto è l'annullamento del secondo voto.

Inoltre, secondo la Corte costituzionale la misura scrutinata non altererebbe nemmeno la parità di *chances* nella competizione elettorale. Infatti, da una parte, la misura *“non offre possibilità maggiori ai candidati dell'uno o dell'altro sesso di essere eletti, posto il reciproco e paritario condizionamento tra i due generi nell'ipotesi di espressione di preferenza duplice”*, dall'altra *“Norme come quella oggetto del presente giudizio ... non garantiscono – né potrebbero farlo – che l'obiettivo sia raggiunto, giacché resistenze culturali e sociali, ancora largamente diffuse, potrebbero frustrare l'intento del legislatore regionale, perpetuando la situazione esistente”*.

Va infine ricordato come in questa decisione la Corte sia arrivata di fatto a riconoscere l'operatività

del principio di uguaglianza sostanziale anche nell'ambito della competizione elettorale, pur rimanendo ferme le specificità del settore (nella decisione si afferma che *“il quadro normativo, costituzionale e statutario, è complessivamente ispirato al principio fondamentale dell'effettiva parità tra i due sessi nella rappresentanza politica, nazionale e regionale, nello spirito dell'art. 3, secondo comma, Cost.”*).

In conclusione, anche al fine di vagliare la legittimità costituzionale di eventuali nuove proposte di legge, i principi che emergono dalla giurisprudenza costituzionale mi pare siano così riassumibili:

- Anche in materia elettorale può trovare applicazione il principio di uguaglianza sostanziale;
- ciò non legittima l'adozione di misure che attribuiscono direttamente un risultato;
- in questo senso, occorre salvaguardare la parità di *chances* di elezione di uomini e donne;
- è altresì consentito incidere, oltre che in fase pre-elettorale, anche sull'espressione del diritto di voto, purché, in questo caso, non solo rimanga salvaguardata la parità nella competizione elettorale, ma la libertà di voto non subisca una eccessiva compressione.

- **Una questione dirimente: l'articolo 51 Cost. obbliga il legislatore ad intervenire**

L'enucleazione dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale in materia di rappresentanza politica di genere ci permette ora di vagliare più compiutamente - e dunque non solo in termini di efficacia, ma prima ancora di compatibilità a Costituzione - le prospettive di introduzione di norme antidiscriminatorie nell'ambito della legge elettorale.

Prima di addentrarci nell'esame delle proposte, occorre però a mio avviso porsi un preliminare interrogativo: **l'introduzione di norme antidiscriminatorie è solo facoltativa o è da considerarsi obbligatoria?**

È fin troppo nota la vicenda che portò alla bocciatura, nel 2005, delle proposte di introduzione di soglie minime di presenza femminile nelle liste elettorali. Allora, si discusse in dottrina della effettiva portata prescrittiva della nuova formulazione dell'art. 51 Cost., che ragiona di *“appositi provvedimenti”* finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo delle pari opportunità. In particolare ci si

chiese, e potremmo oggi chiederci, se l'art. 51 Cost. consenta od imponga al legislatore elettorale di prevedere specifiche disposizioni in materia. Nel dare risposta a questa domanda bisogna tenere conto del fatto che dall'entrata in vigore della riforma costituzionale del 2003 il contesto è ulteriormente mutato: i legislatori regionali hanno quasi tutti previsto norme attuative dell'art. 117, comma 7, Cost.; il legislatore nazionale, sia pur con molto ritardo, ha di recente fatto altrettanto con riferimento alle Assemblee elettive locali, e ha altresì fissato un nuovo principio in materia per le elezioni dei Consigli regionali (l. n. 215 del 2012). Ma nel frattempo anche i giudici hanno spinto per l'attuazione, in sede politica, del principio di parità. Si pensi alla copiosa giurisprudenza formatasi in materia di composizione delle Giunte locali e regionali, e al principio conseguentemente consolidatosi in forza del quale alle norme che richiedono di promuovere il riequilibrio di genere negli organi collegiali va riconosciuto effetto immediatamente precettivo e vincolante.

Alla luce di quanto si è detto, si può affermare che il legislatore, oggi, intervenendo sulla legge elettorale, non si può sottrarre all'obbligo di adempiere al compito assegnatogli dall'art. 51 Cost. Non è affatto detto, in altre parole, che una scelta omissiva lo esponga solo a critiche di natura 'politica', e non anche a rilievi di costituzionalità. Peraltro, la recente decisione con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime talune disposizioni contenute nella legge n. 270 del 2005 ha chiarito come, in alcuni casi, anche le leggi elettorali possono arrivare al vaglio del Giudice costituzionale.

Ne consegue che suscitano seri dubbi tutte le proposte di legge che non contengono alcuna disciplina mirante a dare attuazione all'articolo 51 Cost..

- **Quali misure per riequilibrare la rappresentanza dei sessi in Parlamento? L'analisi delle proposte.**

La valutazione delle norme sul riequilibrio di genere proposte in questa sede deve essere ovviamente distinta a seconda del sistema elettorale che di volta in volta viene introdotto.

In altre parole, occorre distinguere l'analisi delle proposte che individuano un sistema elettorale di tipo proporzionale rispetto a quelle che si propongono di introdurre un sistema maggioritario.

Quanto ai **SISTEMI PROPORZIONALI**, occorre muovere da un presupposto divenuto ormai imprescindibile. La Corte costituzionale, come noto, ha ritenuto non compatibile a Costituzione alcune norme contenute nella legge attualmente vigente. Le motivazioni della decisione non sono ancora state rese note, ma dal comunicato col quale si annunciava la decisione, si evince che sono illegittime le norme “che stabiliscono la presentazione di liste elettorali “bloccate”, nella parte in cui non consentono all'elettore di esprimere una preferenza”.

Ne deriva che, presumibilmente², il legislatore che dovesse optare per un sistema proporzionale, dovrà consentire all'elettore di scegliere uno dei candidati in lista. La notazione è importante ai nostri fini, perché sembra comportare l'esclusione di discipline che, proprio al fine di dare attuazione al principio della parità di genere, incidano su liste bloccate, magari prevedendo l'alternanza donne-uomo. Soluzione, questa, che peraltro potrebbe comunque esporsi a critiche, in quanto difficilmente compatibile con i precetti ricavabili dalla giurisprudenza costituzionale, posto che si tratterebbe di norma che verosimilmente attribuisce un risultato.

Ciò premesso, si possono ora esprimere alcune considerazioni sulle proposte di legge che innestano norme antidiscriminatorie in sistemi di tipo proporzionale con voto di preferenza.

In questo gruppo, si segnalano, in particolare:

- **progetto di legge A.C. 182 (Pisicchio)**

La proposta di legge in oggetto prevede sia il necessario rispetto di una proporzione di genere nelle liste dei candidati (più precisamente si stabilisce che *“a pena di nullità della lista la rappresentanza di ciascun genere non può superare il 60% dei candidati”*), sia il meccanismo

della c.d. doppia preferenza di genere (con la previsione della nullità della seconda preferenza qualora non ricadente su candidato di genere differente rispetto a quello destinatario del primo voto).

Si tratta di una buona soluzione, perché abbina il meccanismo della doppia preferenza – che incide sul momento dell'espressione del voto – ad un vincolo che obbliga i partiti a candidare congrue rappresentanze di entrambi i generi. È evidente, infatti, che se ci si limitasse a incentivare gli elettori ad esprimersi sia per donne sia per uomini senza contestualmente garantire che all'elettore sia presentata un'offerta equilibrata dal punto di vista del genere nelle liste, l'utilità del meccanismo della doppia preferenza di genere potrebbe risultare frustrata.

- **progetto di legge A.C. 1116 (Nicoletti, Amato e altri)**

La proposta di legge in oggetto prevede l'introduzione della doppia preferenza di genere, in maniera analoga al disegno di legge precedentemente analizzato.

² La cautela è d'obbligo, considerato che, come detto, le motivazioni della decisione non sono ancora note, e che non è pertanto attualmente possibile ipotizzare la portata del principio costituzionale affermato nella decisione.

Assai interessante e da valutare in maniera positiva, in chiave di genere, è la disciplina prevista per la formazione delle liste. Si prevede, infatti, che i candidati successivi al primo debbano essere “*presentati in ordine alternato di sesso*”. In caso di inosservanza del vincolo è prevista la sanzione della nullità della lista.

Così operando, si afferma il principio della democrazia paritaria nella formazione delle liste, dando attuazione in modo efficace ai principi dell’uguaglianza sostanziale in tema di accesso alle cariche elettive (art. 3, secondo comma, e 51 Cost.).

La circostanza che all’elettore sia attribuita la facoltà di esprimere una preferenza non inficia l’utilità della regola dell’alternanza. Per due ragioni: anzitutto perché in questo modo si garantisce che le liste siano composte in modo equilibrato rispetto al genere. In secondo luogo perché, a prescindere dalla valenza simbolica della scelta, il meccanismo garantisce a uomini e donne eguale visibilità. È noto, infatti, che spesso i partiti relegano le donne nelle ultime posizioni delle liste.

Si tratta di una regola già prevista nella legge elettorale della Regione Lombardia (l.r. 31 ottobre 2012, n. 17) che all’art. 1, comma undicesimo, richiede l’ordine alternato di genere, a pena di “esclusione” delle liste, pur consentendo agli elettori di esprimere una preferenza. In senso analogo è anche l’art. 13 della legge 16 gennaio 2012, n. 5 della Regione Veneto.

- **progetto di legge A.C. 1026 (Rigoni e Rubinato)**

La proposta di legge in oggetto prevede l’introduzione della doppia preferenza di genere, in maniera analoga al disegno di legge precedentemente analizzato. È da segnalare, tuttavia, che in questo caso non si accosta alcuna disposizione antidiscriminatoria relativamente alla formazione delle liste, con le conseguenze negative di cui si è già detto.

- **progetto di legge A.C. 1452 (Burtone, Albanella e altri)**

Anche in questo caso l’intento della proposta parrebbe quello di introdurre il meccanismo della doppia preferenza di genere. Tuttavia, in questo caso, deve segnalarsi la scarsa chiarezza del testo congegnato. La disposizione si limita a stabilire, infatti, che la scheda debba essere realizzata “*con*

uno spazio per l'attribuzione del voto di preferenza e, in caso di doppia preferenza di genere, con due spazi". A prescindere da ogni altra considerazione, non è agevole comprendere quali siano le conseguenze di una eventuale espressione della seconda preferenza per un candidato dello stesso genere del candidato votato con la prima preferenza. È noto, infatti, che le nullità del voto devono essere espressamente stabilite dalla legge, non potendosi ricavare per via di interpretazione estensiva.

In via di sintesi, dunque, nell'ambito delle proposte che intendono introdurre un sistema proporzionale, pare certamente apprezzabile il tentativo di attuare l'art. 51 Cost. attraverso l'azione combinata di norme che promuovono la presenza di entrambi i generi nelle liste dei candidati e della doppia preferenza di genere. Meccanismo, quest'ultimo, che, sotto il profilo dell'efficacia non garantisce significativi risultati nell'immediato, ma è congegno che ha il pregio, a mio avviso, di agire a favore di un rinnovamento culturale, capace di produrre buoni risultati certamente nel lungo periodo. La doppia preferenza di genere abitua infatti l'elettore all'idea che si possa votare sia per uomini sia per donne.

Sotto il profilo strettamente costituzionale, entrambe le misure non pongono problemi. La doppia preferenza per le ragioni già espresse dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 4 del 2010.

Quanto alla previsione di riserve di posti nelle liste elettorali, invece, la Corte costituzionale non si è ad oggi pronunciata espressamente, avendo solo dovuto scrutinare una norma che prevedeva la necessaria presenza di ambo i sessi nelle liste. Ciò non di meno, esistono buone ragioni per ritenere che le quote di lista non siano illegittime. Nella sentenza n. 49 del 2003, infatti, la Corte costituzionale definiva proprio quella una misura "*minima*"; lasciando presumibilmente intendere che il legislatore potrebbe prevedere anche misure più incisive.

In via generale, poi, in questa decisione la Corte ha precisato che sono legittime norme che "*stabiliscono un vincolo non già all'esercizio del voto o all'esplicazione dei diritti dei cittadini eleggibili, ma alla formazione delle libere scelte dei partiti e dei gruppi che formano e presentano le liste elettorali*" (punto 3.1 del Considerato in diritto).

Quanto ai
MAGGIORITARIA,

SISTEMI MISTI A PREVALENZA
da prendere in considerazione sono:

- **la proposta A.C. 358 (Bersani, Franceschini e altri).**

Si tratta di un sistema misto, che prevede, però, che l'elettore si esprima con un solo voto.

Per la Camera dei Deputati, una parte dei seggi (il 70% dei seggi) viene attribuita con sistema elettorale maggioritario a doppio turno. La restante parte dei seggi viene assegnata con sistema proporzionale. Più precisamente, il 28% dei seggi si assegna su base circoscrizionale (trattasi delle circoscrizioni attualmente previste), considerando i voti conseguiti da ciascun gruppo di liste - alle quali i singoli candidati nei collegi uninominali devono collegarsi -. Il restante 2% viene assegnato - con circoscrizione unica a livello nazionale - a quelle liste che non hanno ottenuto esponenti eletti né nella parte maggioritaria, né nella parte proporzionale circoscrizionale (c.d. diritto di tribuna). Per l'elezione del Senato operano solo il sistema maggioritario (70%) e quello proporzionale a livello circoscrizionale (30%), circoscrizioni che, come oggi, coincidono con i territori delle Regioni.

In questo contesto si innestano due norme a favore del riequilibrio di genere.

La prima opera, per così dire, nella parte maggioritaria e prevede che, nel complesso delle candidature, uomini e donne debbano essere rappresentate in uguale misura. Si prevede la sanzione dell'inammissibilità delle candidature in caso di inottemperanza alla regola.

La seconda opera a livello circoscrizionale e prevede che nelle liste che concorrono per l'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale i candidati devono essere inseriti nelle liste in ordine alternato di genere. Stessa regola vale per la circoscrizione nazionale che assegna il 2% dei seggi. In entrambi i casi è prevista l'inammissibilità delle liste che non ottemperino ai vincoli ora descritti.

Ora, è importante precisare che l'elezione dei Parlamentari nella parte proporzionale avviene senza preferenze, quindi con il sistema del voto bloccato.

Il disegno di legge prevede norme sicuramente assai efficaci in chiave di riequilibrio di genere. L'ordine alternato e il meccanismo delle liste bloccate assicurano, se non altro nella parte

proporzionale, che vengano eletti in pari misura uomini e donne.

Nel complesso il disegno di legge presenta alcune criticità. In particolare, potrebbe risultare problematica l'esclusione della possibilità per l'elettore di esprimere almeno una preferenza. Per riflettere specificamente, però, occorrerà conoscere le motivazioni della sentenza della Corte costituzionale che dichiara illegittima la legge n. 270 del 2005 nella parte in cui non prevede la possibilità, per l'elettore, di esprimere un voto di preferenza.

Problemi forse ancora maggiori paiono derivare dal fatto che il sistema, come si è detto, sembra attribuire il risultato dell'elezione, in numero paritario, di uomini e donne. Se così stanno le cose, occorre confrontarsi con la giurisprudenza costituzionale che costantemente considera illegittime norme che attribuiscono direttamente un risultato in materia elettorale.

Sicuramente il problema è serio. Ci si potrebbe domandare, però, se problemi di compatibilità a Costituzione li ponga anche un sistema che preveda, come nel caso di specie, solo l'assegnazione di un numero esiguo di seggi sulla base di liste bloccate composte in modo alternato per genere; sebbene – è doveroso precisarlo – la sentenza n. 422 del 1995 aveva censurato il meccanismo con cui, per la Camera dei Deputati, si assegnava (solo) il 25% dei seggi con liste bloccate alternate per genere.

Rimane allora da chiarire se il rinnovato quadro costituzionale possa essere sufficiente a giustificare, oggi, norme simile a quelle allora dichiarate illegittime.

- la proposta **A.C. 876 (Sanna)**. Nell'ambito della porzione dei seggi da assegnare nei collegi uninominali, la proposta di legge stabilisce che *“Ciascun gruppo di candidati non può, all'atto della presentazione, contenere un numero complessivo di candidati dello stesso sesso superiore ai due terzi del totale. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima”*. La previsione è stabilita a pena di nullità delle candidature del gruppo. Stabilisce il progetto di legge, infatti, che *“La sussistenza del requisito di cui al presente comma, come verificata in sede di presentazione, è condizione necessaria ai fini dell'ammissibilità di tutte le candidature del gruppo nella circoscrizione regionale di riferimento”*.

La norma è certamente apprezzabile e compatibile con i principi costituzionali. Quanto all'efficacia, va segnalato che molto dipenderà dall'atteggiamento concreto dei partiti politici. C'è sempre il rischio, infatti, che le candidature femminile siano relegate nei collegi considerati meno favorevoli, e che gli effetti della proporzione di genere imposta dalla legge non si traducano in un concreto riequilibrio.

Ragionando in astratto sui sistemi maggioritari, mi sembra utile riflettere su altre possibili opzioni, che il Parlamento potrebbe prendere in considerazione.

- Collegi uninominali a c.d. 'coppia aperta'

In dottrina si è avanzata la proposta di introdurre collegi uninominali nei quali il partito sia però obbligato a presentare un uomo e una donna. L'elettore dovrebbe votare per l'uno o per l'altro candidato. In questo modo, il seggio verrebbe assegnato al partito la cui 'coppia' di candidati abbia ottenuto più voti, ma a vincere fra i due sarebbe quello o quella che abbia ricevuto maggiori consensi. Certamente, il sistema è interessante. Si è osservato, però, come esso rischi di accentuare la competizione tra i due candidati del medesimo partito, sebbene entrambi abbiano interesse ad attrarre voti sulla propria coppia.

- Collegi "binominali" donna-uomo:

in alternativa, si è da taluni proposto che ciascun collegio possa attribuire non già un seggio ma due, con l'obbligo per i partiti di presentare un *ticket* uomo-donna. Il partito che prende più voti si aggiudica entrambi i seggi. La misura, però, rischia di incorrere in una censura del Giudice costituzionale, qualora dovesse ritenerla direttamente attributiva di un risultato.

Brevi osservazioni conclusive

Posto che non si può prescindere, a mio avviso, dalla introduzione nella legge elettorale

– indipendentemente dal sistema prescelto – di norme volte a dare attuazione al principio costituzionale di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive, mi pare che le proposte avanzate in

concreto siano nel complesso apprezzabili.

Mi limito conclusivamente a rilevare, però, che, indipendentemente dalle tecniche utilizzate, risulterà fondamentale, in ogni caso, il concreto impegno delle forze politiche nel darvi attuazione.

Non basta, infatti, che le donne siano collocate nelle liste o candidate nei collegi uninominali in misura congrua. I partiti dovranno inserirle nei collegi 'forti' (se si opterà per un sistema maggioritario uninominale), dovranno collocarle nelle posizioni alte delle liste per dare loro pari visibilità (se si sceglierà un sistema proporzionale), e Dovranno sostenere realmente le loro candidature (soprattutto in vista di una reintroduzione delle preferenze).

Insomma, quella delle donne deve essere una presenza di sostanza. E solo la volontà dei partiti politici può darci questa garanzia.

INDICE

PARTE I	7
LEGISLAZIONE	7
AFFARI ISTITUZIONALI.....	7
AFFARI GENERALI.....	7
ASSETTO DEL TERRITORIO.....	15
SVILUPPO ECONOMICO.....	18
SERVIZI SOCIALI.....	20
PARTE II	23
GIURISPRUDENZA	23
PARTE III	34
DOTTRINA	34
PARTE IV	40
SEGNALAZIONI	40

Riproduzione e diffusione ad uso interno.